

6.I
Acciaio,
Alluminio,
Carta,
Legno,
Plastica,
Vetro.

Istruzioni per la compilazione

Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni on line", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte terza, schemi esemplificativi – G, disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Guida al Contributo.

Il modulo 6.1 va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato primecessioni di imballaggi nei sei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2016 è stata elevata la soglia della classe "esente" (a 50,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 1.000,00 Euro per materiale).

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'opzione "**annuale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 1.000,00 Euro e successivamente selezionare l'anno di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'opzione "**trimestrale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 1.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare dagli appositi menù a tendina l'anno di riferimento e il trimestre solare di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'opzione **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare dagli appositi menù a tendina l'anno e il mese di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte terza, schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Guida al Contributo.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

La procedura per la fascia di esenzione. La soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016 e pertanto per il corrente anno (2016) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la dicitura: "Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto". Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa

soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato. Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e

rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici, se diversi da quelli già riportati, cliccando il bottone "Modifica dati anagrafici".

Determinazione delle quantità di imballaggi e del Contributo Ambientale CONAI

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.



Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Tipologia imballaggio**, ciascun modulo 6.1 riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce "altro" va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi nonché materie prime/semilavorati, se ceduti ad autoproduttori.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione "ex-ante", comunicata al fornitore con modulo 6.5. Ricordiamo che tale procedura non può essere utilizzata per gli acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo Ambientale secondo la procedura agevolata prevista nella Circolare 02.07.2012.

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.



Nei moduli 6.1 Acciaio, 6.1 Legno e 6.1 Plastica è già riportata la riga "materie prime per imballaggio ad autoproduttori". Per la voce "tubetti" nel modulo 6.1 Alluminio, il peso da riportare nelle colonne A, B e Costituzione imballaggi (A+B) deve intendersi comprensivo del dispositivo di chiusura.

! - Colonna A

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.



Sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione e relative istruzioni.

Nella **colonna B** vanno indicati, per ciascuna tipologia di imballaggi, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per prime cessioni da:

_____ "produttore/importatore" di imballaggi vuoti a "utilizzatore";



Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato in fattura dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Nel modulo 6.1 Legno, nella colonna B con riferimento alla voce "Pallet reimpresso al consumo (applicazione sul 60% in peso)" devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 60% del peso dei pallet ceduti; mentre con riferimento alle voci "Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti

controllati" e "Pallet reimpresso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati" devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 40% del peso dei pallet ceduti. Nel modulo 6.1 Plastica, nella colonna B, con riferimento alle voci "Casse assoggettate come da circ. 02.07.2012" e "Cestelli assoggettati come da circ. 02.07.2012", devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 7% del peso delle casse e/o dei cestelli ceduti. La stessa colonna deve essere utilizzata dagli importatori delle suddette tipologie di imballaggi, i cui quantitativi non devono, di conseguenza, essere indicati

nel modulo 6.2, eventualmente compilato per altre tipologie di imballaggi. Nel modulo 6.1 Vetro, nella colonna B, con riferimento alla voce "Bottiglie assoggettate come da circ. 02.07.2012", devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 15% del peso delle bottiglie cedute. La stessa colonna deve essere utilizzata dagli importatori della suddetta tipologia di imballaggi, i cui quantitativi non devono, di conseguenza, essere indicati nel modulo 6.2, eventualmente compilato per altre tipologie di imballaggi.



Sito CONAI (www.conai.org) "Circolari applicative".

“produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “commerciante/distributore”;

“produttore/importatore” di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a “utilizzatore/autoproduttore”.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/ton, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/ton, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.



Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un produttore/importatore ad un utilizzatore per il quale risultati, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest'ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il produttore/importatore deve seguire le procedure relative all'applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.

Nella **colonna costituzione imballaggi (A+B)**, vanno indicate, per ogni riga, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.



Si intende per:

• **imballaggio primario o**

imballaggio per la vendita:

l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

• **imballaggio secondario**

◦ **imballaggio multiplo:**

l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento

di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

• **imballaggio terziario o**

imballaggio per il trasporto:

l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Alla **riga totale** il sistema calcola in automatico i dati complessivi risultanti dalla somma dei valori riportati nelle singole celle per specifica colonna.

Alla riga “N. Ord. da indicare in fattura” indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone “carica da dichiarazione precedente”.



La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera, mentre le procedure semplificate saranno fatturate direttamente da CONAI.

6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- _____ cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura di conguaglio per residui crediti maturati fino al 31.12.2008);
- _____ importazioni di imballaggi vuoti o pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante” o procedura “ex-post” dei crediti – maturati fino al 31.12.2008 – richiesti come “Auto-Conguaglio”).

Non vanno quindi indicate tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012 e 27.06.2013), le vendite di prodotti con destinazione d’uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell’apposita scheda.

Vedi
Sezione successiva.

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell’esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute, distintamente per materiale. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.

La scheda 6.3 può essere compilata:

- _____ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Inserisci” dopo aver digitato codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- _____ riprendendo i dati dall’ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone “Carica dati da ultima dichiarazione”;
- _____ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “Carica dati da file”.

Scheda cessione tra Produttori

Tale scheda deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante/produttore abbia effettuato cessioni di imballaggi vuoti non assoggettati al Contributo Ambientale CONAI ad altri produttori.

Il dichiarante che ha effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella SI e indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale. Può essere inserita una riga alla volta facendo click sul bottone "inserisci" dopo aver digitato codice fiscale o partita IVA, oppure i dati possono essere caricati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "carica dati da file".

Il materiale di riferimento è già precompilato.

Qualora il Consorziato non abbia effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella NO.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte prima, par. 4.1.4 "Cessione da produttore /importatore di imballaggi vuoti ad altro produttore di imballaggi vuoti – individuazione della prima cessione", disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.



La non applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le cessioni di imballaggi tra produttori è subordinata ad una specifica attestazione scritta dei clienti.

Scheda Cessione tra Produttori ALLUMINIO

La scheda cessione tra produttori può essere compilata
 - inserendo una riga alla volta (facendo click su bottone "Inserisci" dopo aver digitato codice fiscale o P.Iva)
 - caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica dati da file" per avere un esempio di come compilare il file clicca qui)

Dichiara di aver effettuato nel corso del 2015 cessioni di imballaggi ad altri produttori:

SI
 NO

[Carica dati da file](#) [Cancella tutto](#)

CODICE FISCALE / P.IVA	ALLUMINIO ☒	Inserisci
------------------------	----------------	-----------

Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.



La scheda cessione tra produttori deve essere compilata e trasmessa annualmente, in particolare con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica dichiarazione il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché Conai ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili on line, si dovrà compilare ed inviare a Conai la dichiarazione in formato cartaceo disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica.